

► SILVICOLTURA: PROROGA PERIODO DI TAGLIO

La Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte di oggi 14-04-2020 prevede di:

1. **posticipare le date di chiusura dei tagli** di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento forestale su tutto il territorio regionale per le categorie forestali **dei castagneti e dei robinieti** come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m)	Termine epoche intervento
Fino a 600	30 aprile
Tra 600 e 1.000	15 maggio
Oltre i 1.000	15 giugno

2. di concedere una proroga generalizzata di 1 anno su tutto il territorio regionale per tutte le autorizzazioni con progetto d'intervento di cui all'art. 6 del Regolamento forestale in scadenza nel periodo marzo 2020 - dicembre 2020;
3. di specificare, su indicazione del competente Settore Biodiversità e aree naturali, che, nel rispetto dei periodi di cui al punto 1 e in relazione agli interventi che interessano le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti ricadenti nei Siti della rete Natura 2000:
 - è sempre fatta salva la possibilità di richiedere al Soggetto Gestore la deroga ai periodi di sospensione degli interventi selvicolturali in SIC e ZSC in applicazione dell'art. 13, comma 3, lett fbis) delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.);
 - all'interno delle ZPS eventuali interventi anticipatamente sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto delle condizioni da valutare a livello sito-specifico.

Di seguito cosa prevede in tempi normali il Regolamento forestale, in particolare l'art. 18 epoche d'intervento:

1. I tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti sono consentiti nei seguenti periodi:
 - a. dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.
 - b. dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra i 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
 - c. dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m..
2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
3. Le operazioni di concentramento nei tagli di cui al comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno. Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.
4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
5. Sono consentiti tutto l'anno:
 - a. interventi in fustaia;
 - b. tagli intercalari in tutti i boschi;
 - c. tagli di avviamento a fustaia;
 - d. interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;
 - e. ripuliture e sfolli;
 - f. abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.